



## Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (OAEI)

### Modifica del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 14 marzo 2008<sup>1</sup> sull'approvvigionamento elettrico è modificata come segue:

*Art. 8a<sup>ter</sup> cpv. 5 lett. b<sup>bis</sup>–d*

<sup>5</sup> Su richiesta comunica:

- b<sup>bis</sup>. all'organizzazione dell'approvvigionamento economico del Paese e all'Associazione delle aziende elettriche svizzere: i dati di misurazione e i dati di base dei consumatori finali nonché i dati di base dei gestori delle reti di distribuzione in forma non anonimizzata per la preparazione e l'esecuzione delle misure secondo la legge del 17 giugno 2016<sup>3</sup> sull'approvvigionamento del Paese;
- c. alle autorità cantionali: i dati di misurazione e i dati di base dei grandi consumatori in forma non anonimizzata per i compiti di esecuzione di cui all'articolo 46 capoverso 3 LEn<sup>4</sup> nonché quelli dei consumatori finali in forma pseudonimizzata per altri compiti di esecuzione secondo il diritto federale o cantonale;
- d. alle università cantionali, ai politecnici federali (PF), agli istituti di ricerca del settore dei PF e alle scuole universitarie professionali: i dati di misurazione e i dati di base in forma anonimizzata per scopi di ricerca.

<sup>1</sup> RS 734.71

<sup>2</sup> Questa disposizione diventa l'articolo 8a<sup>septies</sup> con l'entrata in vigore della modifica del 19 febbraio 2025 dell'ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (cifra I; RU 2025 139).

<sup>3</sup> RS 531

<sup>4</sup> RS 730.0

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin  
Keller-Sutter

Il cancelliere della Confederazione, Viktor  
Rossi

